

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA

AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D'ORA IN AVANTI ANCHE SOLO MUR) E RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE

in esecuzione dell'Ordinanza n. 5954 del 21 dicembre 2024

ANDREA CONTREVI (CNTNDR04P09H501O), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Tortorella (TRTMRC68P23H501S) del Foro di Roma, ed elett.te domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma, alla Via Domenico Chelini, 5, giusta procura in calce all'originale del presente atto. *Ai fini delle comunicazioni della Cancelleria e delle notificazioni tra difensori di cui all'art. 176 c.p.c., si indica il numero di fax 06.808.38.85 e l'indirizzo PEC: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org, presso i quali si dichiara di voler ricevere i suddetti atti nel rispetto della normativa vigente.*

RICORRENTE

nei confronti de

Il Ministero dell'Università e della Ricerca (d'ora in avanti anche solo *MUR*), in persona del Ministro "pro-tempore", domiciliato "ex lege" presso l'Avvocatura Generale dello Stato

e

CINECA, in persona del suo Presidente "pro-tempore", nella sua sede in Via Magnanelli n. 6/3, Casalecchio di Reno (CAP 40033 BO)

e

Università degli studi di Bari, Università degli studi della Basilicata, Università degli studi di Bologna, Università degli studi di Brescia, Università degli studi di Cagliari, Università della Campania "L. Vanvitelli", Università degli studi di Catania, Università degli studi di Catanzaro "Magna Grecia", Università degli studi di Chieti - Pescara, Università degli studi della Calabria, Università degli studi di Ferrara, Università degli studi di Foggia, Università degli studi di Firenze, Università degli studi di Genova, Università degli studi dell'Insubria, Università degli studi de L'Aquila, Università degli studi di Messina, Università degli studi di Milano, Università degli studi di Milano Bicocca, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli studi del Molise, Università degli studi di Napoli "Federico II", Università degli studi di Padova, Università degli studi di Palermo, Università degli studi di Parma, Università degli studi di Pavia, Università degli studi di Perugia, Università degli studi di Pisa, Università degli studi del Piemonte Orientale, Università degli studi Politecnica delle Marche, Università degli studi di Roma "La Sapienza", Università degli studi di Roma - "Tor Vergata", Università degli studi del Salento, Università degli studi di Salerno, Università degli studi di Sassari, Università degli studi di Siena,

Università degli studi di Torino, Università degli studi di Trieste, Università degli studi di Trento, Università degli studi di Udine, Università degli studi di Verona, in persona dei rispettivi Rettori “pro-tempore”, domiciliati ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato

Resistenti

Nonché nei confronti di

CHIANESE	ANGELA	77,90
RASTELLI	GIUSY RITA	76,80

Eventuali controinteressati

e di

DE SIMONE	MORGAN	56,94
AVELLINO	LIVIA	56,73

Eventuali controinteressati

(Graduatoria riservata ex comma 3 bis dell'art 18

della DL 19-2024 convertito nella Legge 56-2024)

per l’annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei

- A) del provvedimento di non ammissione dello odierno istante al corso di laurea in Medicina e Chirurgia od Odontoiatria e Protesi dentaria, presso le Università indicate in epigrafe, per l’a.a. 2024/2025, previo accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente ad iscriversi ai suddetti corsi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti ed, in particolare:
- B) dell’esito della prova di ammissione e del punteggio ottenuto come pubblicato in data 10 settembre 2024;
- C) della graduatoria unica nazionale, ancora in corso di definizione, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;
- D) della graduatoria unica pubblicata in data 10 settembre 2024, ancora in corso di definizione e successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;
- E) del decreto del Ministro dell’università e della ricerca prot. n. 472 del 23 febbraio 2024, recante «Modalità e i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana per l’a.a. 2024/2025;
- F) le disposizioni ministeriali riguardanti le “Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto relative ai corsi della formazione superiore in Italia presso le Istituzioni della formazione superiore valide per l’anno accademico 2024/2025”;
- G) il Decreto Ministeriale n. 756 del 24-05-2024 “Definizione dei posti provvisori per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia a.a. 2024/2025 in lingua italiana e in lingua inglese”, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

- H) il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, prot. n. 757 del 24 maggio 2024, recante: «Posti disponibili provvisori per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero, a. a. 2024/ 2025 (lingua italiana e lingua inglese)», nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
- I) del Decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 760 del 27 maggio 2024, recante «Avvio attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. "TOLC") ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana», nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
- J) Decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 984 dell'8 luglio 2024, recante: "Decreto Ministeriale che attribuisce ai candidati di cui all'art. 1 del D.M. n. 760/2024 -che non accedono alla riserva di cui allo stesso Decreto- di indicare ulteriori scelte sui posti disponibili nell'ambito di quelli residui all'esito della procedura prevista dal citato D.M. n. 760/2024", nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
- K) il Decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1098 del 25 luglio 2024, recante: «Completamento dell'attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. 'TOLC'; ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana relativa all'a.a. 2023/ 2024 (art; 18, comma 3-bis, de/ D.L 11. 19/2024, convertito con modificazioni dalla L n. 56/2024)», nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
- L) la nota n. 25631 del 21 dicembre 2023, con cui il Ministero dell'Università e della ricerca ha richiesto il potenziale formativo deliberato dagli organi accademici degli Atenei coinvolti per l'anno accademico 2024/2025, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
- M) l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Balzano, assunto al repertorio atti n. 130/ CSR dell'11 luglio 2024, sul documento concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2024/2025, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
- N) le risultanze del tavolo tecnico convocato presso il Ministero dell'università e della ricerca per il giorno 16 luglio 2024 con riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e professioni sanitarie (triennali e magistrali) per l'anno accademico 2024/2025, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
- O) della potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999;
- P) dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999;
- Q) del fabbisogno di medici chirurghi per le esigenze organiche delle Forze armate per l'anno accademico 2024/2025, di cui alla comunicazione del 22 aprile 2024;

- R) dei decreti-bandi, adottati ed emanati dai Rettori “pro tempore” delle Università indicate in epigrafe, con i quali è stato istituito il numero programmato, per l’anno accademico 2023/2024, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti (Consiglio di Facoltà, Senato Accademico, Consiglio di amministrazione dell’Ateneo “de quo”, C.U.N.);
- S) degli atti e provvedimenti, non conosciuti, con i quali gli Atenei indicati in epigrafe hanno accertato la potenziale offerta formativa di ciascuno di essi, in ragione delle effettive capacità ricettive e didattiche, così come svolta e comunicata al Ministero (M.I.U.R.) per i corsi in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’anno accademico 2024/2025, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- T) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento della prova selettiva presso gli Atenei indicati in epigrafe, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
- U) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.

FATTO

L’odierno ricorrente partecipava alle prove indette per l’ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi dentaria, intendendo iscriversi ad uno dei suddetti corsi presso le sedi indicate per l’anno accademico 2024/2025.

Il ricorrente riportava i seguenti punteggi:

Università Prima Scelta	Corso di prima scelta	Punteggio test	Graduatoria
LA SAPIENZA	ODONTOIATRIA	47,20	36.776

In base al punteggio ottenuto, ad oggi, il ricorrente non veniva ammesso ad uno dei corsi scelti presso nessuna sede.

Ciò premesso, ritenendo l'esclusione illegittima, previa iscrizione con riserva del ricorrente, ne chiedeva l’annullamento per i seguenti motivi in

DIRITTO

I

Violazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione della Legge 241/90 e successive modificazioni – Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Eccesso di potere per illogicità - Violazione del giusto procedimento - Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione - Eccesso di potere per carenza di “par condicio” e trasparenza.

Alcune domande del test risultano errate e/o ambigue.

In particolare, la domanda numero 43 di chimica del test di Medicina (Corrispondente alla domanda 50 della banca dati di chimica e 45 del candidato), si è chiesto di indicare il significato del suffisso “-ico” nella nomenclatura tradizionale degli ossidi.

La risposta corretta indicata dal Ministero era: "Il suffisso -ico indica l'ossido in cui il metallo ha il numero di ossidazione maggiore".

Tuttavia– in realtà - c'erano due opzioni corrette e tra le due quella indicata dal Ministero era la meno corretta, dovendosi ritenere la più corretta quella che prevedeva quanto segue: "il suffisso -ico indica l'ossido a maggior contenuto di ossigeno».

La domanda, infatti, non specifica il tipo di ossido: gli ossidi possono essere sia basici (costituiti da un metallo e da un ossigeno), sia acidi (costituiti da un non metallo e da un ossigeno).

Infatti, atteso che nella domanda non viene specificato il tipo di ossido (non è indicato se si tratta di un ossido basico o acido, ma si fa riferimento ad un ossido in generale), la risposta indicata come corretta non è del tutto esatta, atteso che non necessariamente gli ossidi sono costituiti solo da metalli, ma, come spiegato, anche da non metalli.

Ad avvalorare quanto sopra, nella banca dati è presente la medesima domanda, che ha però come risposta "il suffisso -ico indica l'ossido maggior contenuto di ossigeno". Si tratta della domanda numero 642 della banca dati di chimica, che riporta: "il suffisso -ico della terminologia comune degli ossidi, indica l'ossido:”.

Domanda N° 50	Nella nomenclatura tradizionale degli ossidi, il suffisso -ico indica l'ossido:
A)	in cui il metallo ha il numero di ossidazione maggiore
B)	in cui il metallo ha numero di ossidazione +1
C)	a maggior contenuto di ossigeno
D)	in cui non è presente ossigeno
E)	in cui il metallo forma un legame covalente omopolare con l'ossigeno

Domanda N° 642	Il suffisso -ico della terminologia comune degli ossidi, indica l'ossido:
A)	a maggior contenuto di ossigeno
B)	in cui il metallo ha numero di ossidazione +3
C)	a minor contenuto di ossigeno
D)	in cui il metallo è legato all'ossigeno con legame ionico
E)	in cui il metallo ha un numero di ossidazioni negativo

In sintesi ci sono nella banca dati di chimica due domande simili con due risposte diverse e, quindi, fuorvianti per lo studente.

Per tali motivi si chiede la nomina di un verificatore che dovrà in particolare accertare se tutti i quesiti siano stati correttamente formulati ovvero se in essi siano ravvisabili delle ambiguità e, infine, se fosse possibile per i candidati fornire agli stessi una sola risposta corretta tra quelle indicate.

Ormai da anni, ed anche per l'anno accademico 2024–2025, il Ministero, modificando la formulazione relativa alle modalità di svolgimento della prova, ha previsto che *“La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili,...”*.

Del resto, non esiste un criterio assoluto ed oggettivo per stabilire o, comunque, individuare se una risposta possa considerarsi arbitraria o più o meno probabile.

Non vi è dubbio alcuno che molti dei quesiti proposti, oltre quello sopra indicato, abbiano indotto in confusione i partecipanti alla prova, con conseguente illegittimità della intera selezione.

Anche il Consiglio di Stato ha riconosciuto che *“nell’ambito dei motivi dedotti assumono rilievo, agli effetti del “fumus boni iuris”, le censure che investono la ricaduta sull’esito della selezione della griglia di risposte assegnate a taluni quesiti, che si assumono non conferenti all’oggetto ed al contenuto*

della domanda stessa" (Cons. Stato, Sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 840).

Dello stesso avviso è stato il T.A.R. del Lazio, secondo cui *"vengono ad assumere precipua rilevanza già in sede cautelare anche agli effetti del "fumus boni juris" le censure investenti sia i profili relativi alla inconferenza dell'oggetto e del contenuto di domande rivolte sotto forme di quesito sia il relativo esito come stabilito per le risposte da fornirsi del candidato"* (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 4 marzo 2011, 838).

Peraltro, la presenza di quesiti (predisposti da CINECA) con risposta errata e/o quantomeno dubbia risulta ancor più illegittima alla luce delle modalità di svolgimento della prova concorsuale, con cui, diversamente dal passato, non si richiedeva più ai candidati di individuare, tra le cinque opzioni di risposta, quella esatta, bensì di individuarne *"una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili"*.

II

Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34, 76 e 97 Cost.) - Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della Legge n. 910/1969 — Eccesso di potere - Illogicità - Sviamento (per carente od insufficiente motivazione) – Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria - Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria e congrua motivazione in ordine alla determinazione del numero dei posti messi a concorso. - eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione.

Il comma 3 bis dell'art 18 della DL 19/2024 convertito nella Legge 56/2024 stabilisce quanto segue: *"3-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione 4, Componente 1, del PNRR, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, nelle more della revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, i candidati degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi terzi di cui all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i candidati dei Paesi terzi residenti all'estero che hanno sostenuto la prova di ammissione a tali corsi ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024 senza presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie possono presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo periodo del presente comma e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell'ambito dei posti definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuate le procedure di inserimento dei candidati di cui al primo periodo nelle graduatorie nazionali ai fini dell'individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico*

2024/2025, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024, e sono definiti i posti da riservare ai candidati di cui al primo periodo che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo, tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla riserva e il numero complessivo dei posti assegnati alle università nell'ambito della programmazione nazionale per l'anno accademico 2024/2025.”

Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 760 del 27 maggio 2024, prevede quanto segue: “A partire dal giorno 29 maggio 2024, i candidati di cui all'art. 1 del presente decreto che abbiano ottenuto un punteggio uguale o superiore al punteggio conseguito dall'ultimo candidato nelle graduatorie previste per i corsi di laurea a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, in lingua italiana, immatricolato per l'a.a. 2023/2024, possono presentare istanza di inserimento nelle graduatorie di cui all'art. 1, comma 1, indicando, in ordine di preferenza, le sedi degli Atenei per le quali intendono concorrere.”.

Ancora il Decreto Ministeriale n. 1098 del 25-07-2024 prevede: “*Articolo 1 (Posti disponibili riservati)*
“1. In applicazione dell'art. 18, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, per l'anno accademico 2024/2025, i posti riservati a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, in lingua italiana, dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e dei candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, sono determinati, in misura proporzionale per ciascun Ateneo, tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla riserva che hanno effettuato le scelte delle Ministero dell'università e della ricerca sedi e il numero complessivo dei posti assegnati alle Università nell'ambito della programmazione nazionale, definita in via provvisoria dai decreti ministeriali indicati in premessa.

2. Il rapporto di cui al comma 1, per i corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria è definito come segue: $n. 2.592$ (aventi diritto che hanno effettuato le scelte) / $n. 16.376$ (posti definiti in via provvisoria dai DD.M.M. n. 756/2024 e 757/2024, per gli Atenei statali, in lingua italiana) = 15,83%;

3. Il numero dei posti da riservare, per ciascuna sede, ai candidati aventi diritto che abbiano effettuato le scelte ai sensi delle disposizioni richiamate dal comma 1 e dal Decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 760 del 27 maggio 2024 - come integrato dal successivo Decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 984 dell'8 luglio 2024- è determinato, tenendo conto del rapporto di cui ai commi 1 e 2, in misura proporzionale per ciascun Ateneo ed è riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. L'allegato A contiene, altresì, le assegnazioni dei candidati sulla base delle scelte dagli stessi effettuate, secondo le procedure di cui ai predetti decreti ministeriali.”

In buona sostanza dei 16.376 posti definiti in via provvisoria dai DD.M.M. n. 756/2024 e 757/2024, per gli Atenei statali, in lingua italiana 2.592 sono stati riservati agli studenti che, iscritti al quarto anno delle scuole superiori e, quindi, pur non potendosi all'epoca iscriversi ai corsi di laurea, avevano comunque partecipato ai test di selezione (con il sistema TOLC) attivati per lo scorso anno accademico 2023/2024.

Ciò posto i candidati di quest'anno hanno avuto a disposizione 2.592 posti in meno, pari al 15,83% in meno rispetto alle capacità ricettive indicate dagli atenei e rispetto ai posti a cui avrebbero potuto partecipare se non vi fosse stata tale riserva e, quindi, tale sottrazione.

Ebbene, con tale farraginoso sistema di fatto i posti disponibili per quest'anno sono stati assegnati attraverso due distinte graduatorie una (per 2.592 posti) per quanti avevano fatto il concorso lo scorso anno l'altra per 13.784 posti (16.376-2.592) per quanti hanno svolto il test di quest'anno.

Come è noto, per l'a.a. 2024/2025 si è tornato all'antico dopo "l'esperimento" (sic!) per l'a.a. 2023/2024 della prova d'esame c.d. "TOLC" (Test OnLine CISIA) e la partecipazione al procedimento di formazione delle graduatorie di accesso ai corsi a numero programmato nazionale tramite l'utilizzo dei punteggi ottenuti ai TOLC.

Tuttavia, anche quest'anno (come lo scorso anno) le prove di ammissione si sono svolte in due distinte sessioni temporali (28 maggio 2024 e 30 luglio 2024).

Come, invece, accaduto per gli anni precedenti allo scorso, per l'a.a. 2024/2025 per ciascuna sessione di svolgimento delle prove di ammissione, la somministrazione delle prove di ammissione è stata effettuata in presenza presso la sede scelta dal candidato e la prova è stata erogata in formato cartaceo.

I quesiti della prova sono stati estratti da apposita banca dati recante anche la risposta esatta, composta da almeno 7.000 quesiti: per metà (almeno 3.500 quesiti) almeno venti giorni prima delle date di svolgimento delle prove fissate nel mese di maggio 2024; per per l'altra metà (almeno 3.500 quesiti) almeno venti giorni prima delle date di svolgimento delle prove fissate nel mese di luglio 2024.

I candidati hanno potuto partecipare ad entrambe le date per ciascuna sessione ed ai fini dell'inserimento in graduatoria i candidati hanno potuto utilizzare il migliore dei risultati conseguiti a seguito della partecipazione alle prove di ammissione previste per ciascuna sessione.

Per ciascuna delle due date di svolgimento, la prova è stata unica e di contenuto identico (con domande e risposte permutate) in tutte le sedi.

La prova di ammissione è consistita nella soluzione di sessanta (60) quesiti che presentano cinque (5) opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuare la risposta corretta, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi; ragionamento logico e problemi; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui al citato Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti:

- quattro (4) quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi; - cinque (5) quesiti di ragionamento logico e problemi;
- ventitrè (23) quesiti di biologia;
- quindici (15) quesiti di chimica;
- tredici (13) quesiti di fisica e matematica.

Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 5 e 6 sono stati attribuiti al massimo novanta (90) punti, tenendo conto dei seguenti criteri: 1,5 punti per ogni risposta esatta; meno 0,4 (- 0,4) punti per ogni risposta errata; 0 punti per ogni risposta omessa.

Anche lo scorso anno le prove erano state due, ma la prova si era svolta con il sistema c.d. TOLC.

Proprio in virtù dello svolgimento in due distinte sessioni, al candidato che aveva sostenuto il test TOLC lo scorso anno era stato assegnato un punteggio c.d. “equalizzato”, ottenuto sommando il punteggio conseguito dal candidato con le risposte fornite ai quesiti (punteggio c.d. “non equalizzato”) e un numero che misura la difficoltà della prova denominato “coefficiente di equalizzazione della prova”.

L’attribuzione del punteggio non equalizzato era avvenuta come segue:

- 1,5 punti per ogni risposta esatta;
- meno 0,4 punti per ogni risposta errata;
- 0 punti per ogni risposta omessa.

Il coefficiente di equalizzazione era stato disciplinato dal Ministero.

La graduatoria era stata, quindi, redatta, sulla base del miglior punteggio equalizzato, ottenuto da ciascun candidato per lo specifico corso.

In buona sostanza, al fine di garantire la ripetibilità della prova, la parità di condizioni d’accesso e la valutazione comparativa dei risultati, il punteggio ottenuto da ciascun candidato in ciascun periodo di erogazione dei test TOLC in base a quanto previsto avrebbe dovuto essere equalizzato in base alla difficoltà della prova, in modo da garantire che i risultati conseguiti dai candidati, anche in momenti diversi, fossero tra loro comparabili, ovvero fosse garantita l’omogeneità delle prove somministrate e fosse assicurato il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

L’equalizzazione è avvenuta ex post per tutti i candidati in maniera automatica, applicando formule matematiche note a priori.

Ebbene, è evidente che i risultati di quanti hanno partecipato al concorso lo scorso anno non sono minimamente confrontabili con quanti, come l’odierno candidato, hanno svolto il test di accesso quest’anno, stante la profonda diversità dei due sistemi di selezione.

Da ciò consegue che non è possibile stabilire con certezza che quanti avevano ottenuto lo scorso anno un punteggio idoneo ad iscriversi (ma in base ai risultati ed ai posti in graduatoria dell’anno scorso) ove avessero partecipato al concorso quest’anno avrebbero riportato un punteggio idoneo a risultare tra gli ammessi.

In parole povere non è detto che i candidati (c.d. quartini) ai quali quest’anno sono stati riservati ben 2.592 posti (oltre il 15% di quelli disponibili) siano i più capaci e meritevoli rispetto a tutti i candidati che hanno partecipato alle prove di ammissione ai corsi di laurea de quo di quest’anno.

Va da sé che l’aver riservato in favore di essi un enorme numero di posti (sottraendolo agli altri candidati come l’odierno ricorrente) solo per il fatto che lo scorso anno avevano partecipato ai test di ammissione, ma non si erano potuti iscrivere in quanto privi del diploma di scuola superiore, senza alcuna possibilità di comparare le capacità ed i meriti con quelli di chi ha partecipato quest’anno al concorso, costituisce ex se un vulnus ed una evidente discriminazione.

Che voto avrebbero ottenuto se i c.d. quartini ammessi ai posti riservati avessero partecipato quest’anno al test? Quale posizione in graduatoria?

Si rappresenta, infatti, che i c.d. quartini quest'anno hanno potuto partecipare ai test di ammissione, ma nei decreti Ministeriali non è prevista alcuna comparazione tra i risultati ottenuti quest'anno rispetto a quelli dello scorso anno.

Infatti, sostanzialmente i c.d. quartini hanno potuto essere inseriti nelle due graduatorie (quella a loro riservata sulla base del punteggio dello scorso anno) e quella di quest'anno (sulla base del punteggio ottenuto ai test 2024/2025).

Ebbene, alcuni di questi che, partecipando al test di quest'anno hanno ottenuto un punteggio non idoneo all'ammissione, dimostrando in tal modo di non meritare l'iscrizione rispetto agli altri candidati, hanno potuto comunque iscriversi in ragione del punteggio ottenuto per lo scorso anno accademico con un sistema totalmente differente, ma al quale i candidati di quest'anno non hanno potuto o voluto partecipare.

Ricordiamo a noi stessi che i predetti candidati non godono di una particolare posizione da tutelare o che giustifichi una procedura o una riserva particolare (come ad esempio per i cittadini extra UE) atteso che l'unica particolarità in fatto che li distingue da quanti, come l'odierno ricorrente, hanno svolto il test quest'anno consiste nel fatto che il Ministero aveva deciso che per lo scorso anno accademico, da un lato, fosse adottato un sistema selettivo differente (poi rimasto unico) e cioè quello dei TOLC e, dall'altro lato, che a tale prova potessero partecipare anche i frequentanti del quarto anno privi del titolo di iscrizione.

Non solo, l'art. 5, comma 1 lettera c) "UTILIZZO DEI PUNTEGGI TOLC AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE NAZIONALI DI ACCESSO", peraltro richiamato dal D.M. 760/2024 prevede quanto segue: "Ai fini della formazione delle graduatorie di accesso ai corsi di laurea a numero programmato nazionale disciplinati dal presente decreto è utilizzato, su istanza del candidato, il miglior punteggio ottenuto tra quelli conseguiti nell'anno 2023, per l'anno accademico 2023/2024; per l'anno accademico 2024/2025 è utilizzato il miglior punteggio ottenuto nell'anno 2024 o in quello precedente."

Parimenti, tale disposizione è prevista dall'art. 8, comma 1 del del D.D. prot. n. 1925/2022.

Pertanto, i c.d. "quartini" non avevano acquisito un diritto all'immatricolazione per l'anno accademico 2024/2025 atteso che si sarebbero potuti iscrivere solamente sulla base del migliore dei risultati ottenuti per l'a.a. 2023/2024 e nell'a.a. 2024/2025.

In buona sostanza, il diritto all'immatricolazione sarebbe sorto sulla base del punteggio acquisito nelle 4 prove (2 per l'anno 2023 e 2 per l'anno 2024).

Ma come sopra evidenziato, attesa la diversità dei sistemi di selezione adottati rispetto allo scorso anno i punteggi acquisiti per l'a.a. 2023/2024 non sono paragonabili a quelli attribuiti per l'a.a. 2024/2025.

Pertanto, è stata riconosciuto un diritto all'immatricolazione non previsto dalla precedente normativa.

In buona sostanza, l'amministrazione prima adotta modifiche e rivoluzioni arbitrarie nel sistema selettivo e di partecipazione e poi, ritornando sui suoi passi, crea delle zone di privilegi (riserva) conseguenti alle sue discutibili scelte.

Sotto tale aspetto risulta evidente, da un lato la contraddittorietà dei decreti attuativi, dall'altro lato anche un eccesso di delega atteso che la norma invocata non imponeva una automatica ammissione dei cd. quartini.

Invero, sotto tale ultimo aspetto la normativa prevedeva che i decreti avrebbero dovuto individuare *“le procedure di inserimento dei candidati di cui al primo periodo nelle graduatorie nazionali ai fini dell'individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024”*.

Di contro, alcuna procedura di inserimento nella graduatorie nazionale per i corsi de quo è stata adottata, ma sostanzialmente una ammissione diretta ai corsi.

Non solo. La normativa non definisce esplicitamente cosa si intenda per "punteggio utile". Il Decreto Ministeriale n. 760 del 27 maggio 2024 ha interpretato tale espressione stabilendo che il punteggio utile corrisponde a quello dell'ultimo candidato immatricolato nell'anno accademico 2023/2024. In particolare, per Medicina e Odontoiatria il punteggio richiesto è pari o superiore a 56,59, mentre per Veterinaria è di almeno 53,24.

Ebbene, sotto tale aspetto il decreto è illegittimo, per eccesso di delega non sussistendo una base normativa esplicita. Infatti, la legge non specifica che il "punteggio utile" debba essere quello dell'ultimo candidato immatricolato nell'anno precedente. Il decreto ministeriale prevede, quindi, un'integrazione non prevista dalla norma primaria.

Diversamente opinando, non si può non sollevare la questione di legittimità costituzionale del comma 3 bis dell'art 18 della DL 19/2024 convertito nella Legge 56/2024 in quanto contrario agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione nella parte in cui prevede una riserva di posti in favore dei c.d. quartini da sottrarre ai posti disponibili quest'anno per le prove di accesso ai corsi.

Se, infatti, la Missione 4, Componente 1, del PNR mira a rafforzare le condizioni per lo sviluppo di una economia ad alta intensità di conoscenza, di competitività e di resilienza, partendo dal riconoscimento delle criticità del nostro sistema di istruzione, formazione e ricerca, di certo tale missione non legittima la violazione dei principi di uguaglianza e di parità di trattamento come avvenuto nel caso di specie.

Infatti, non si comprende come la missione di rafforzamento sopra descritta possa essere ottenuta privilegiando l'accesso ai corsi di laurea di quanti avevano fatto il test lo scorso anno senza avere il diploma di maturità a discapito di quanti lo hanno svolto quest'anno.

L'articolo 97 della Costituzione Italiana stabilisce che l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni avviene mediante concorso pubblico, garantendo che le selezioni siano basate sul merito e sulla competenza. Sebbene riferito al pubblico impiego, il principio sotteso è applicabile anche all'accesso ai corsi universitari a numero chiuso, dove la selezione dovrebbe premiare i candidati più meritevoli.

L'articolo 34 della Costituzione Italiana afferma che "La scuola è aperta a tutti" e che "I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi". Ciò implica che l'accesso all'istruzione superiore dovrebbe basarsi sulla capacità e sul merito, senza discriminazioni.

La legge 2 agosto 1999, n. 264 disciplina l'accesso ai corsi universitari a numero programmato, prevedendo che le modalità di selezione siano stabilite con decreto ministeriale e che siano improntate a criteri di merito, garantendo trasparenza e imparzialità.

La riserva di posti per i "quartini" costituisce una deroga a questi principi, poiché consente l'accesso a candidati che, pur avendo sostenuto il test in un anno precedente, permette l'ammissione di studenti con punteggi inferiori rispetto a quelli richiesti agli altri candidati nell'anno corrente.

III

Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) - Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 - Violazione e falsa applicazione delle Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della Legge n. 910/1969 – Violazione e falsa applicazione della Legge 9 maggio 1989, n. 168 (autonomia universitaria) - Eccesso di potere - Illogicità - Sviamento (per carente od insufficiente motivazione) – Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria - Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria e congrua motivazione in ordine alla determinazione del numero dei posti messi a concorso. - eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà fra provvedimenti.

Per assicurare che il diritto all'istruzione, costituzionalmente garantito, non sia leso al punto tale da comprometterne la stessa essenza e venga privato della sua efficacia, l'Ordinamento impone il rispetto di due criteri che si riferiscono:

- a) alla valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario;
- b) al fabbisogno della società riguardo a una particolare professione.

Nell'ambito di tale contesto, l'Amministrazione ha determinato il numero complessivo dei posti per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia a livello nazionale e la ripartizione di questi tra i singoli Atenei in complessivi 13.784 posti (16.376-2.592) e, quindi, un numero di gran lunga inferiore a quelli dello scorso anno che erano stati 18.248 posti e 1.296 (**1.136**) per i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, mentre per il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria in 1.276 e 110 per i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero.

In particolare, per il corso di laurea in medicina e chirurgia il Ministero ha ritenuto *“in sede di definizione dei posti, di accogliere integralmente l'offerta formativa come deliberata dalle università e di ripartire i posti come singolarmente espressi da ciascun Ateneo, nella misura della massima capacità formativa comunicata al Ministero dell'università e della ricerca.”*

Tuttavia, non risulta legittima la rilevazione del dato dell'offerta formativa degli Atenei assunto dal Ministero quale parametro di determinazione dei posti disponibili, in quanto, tra l'altro, non sono state esplicitate le modalità con cui si è proceduto all'accertamento puntuale delle potenzialità delle singole sedi universitarie interessate né risulta minimamente effettuata una analitica e particolareggiata attività istruttoria da parte dei singoli Atenei.

Al di là di una formalistica, generica e vacua enunciazione di presa d'atto da parte del Ministero, non si rinviene attestazione alcuna sulla necessaria correlazione tra i dati reali ed un'analisi puntuale e accurata degli stessi che avrebbe dovuto essere svolta attraverso un'indagine rigorosa e veritiera, indispensabile per rapportare adeguatamente il numero degli studenti iscrivibili con parametri certi ed inequivocabili.”

In tale quadro procedimentale si contestano, pertanto, sia le determinazioni (inter)ministeriali che si sono limitate a recepire il dato relativo alla capacità formativa indicata, sia le deliberazioni degli organi accademici con le quali si è addivenuti alla ricognizione e definizione di quel dato, di cui si richiede espressamente l'acquisizione, facendo riserva di meglio dedurre in relazione all'esito dell'istruttoria.

A tal riguardo è appena il caso di rilevare come le restrizioni numeriche poste all'accesso ad alcuni corsi universitari, come appunto quelli in esame, che in base ai principi costituzionali rubricati dovrebbe essere liberi ed aperti a tutti, trovano l'unica loro ragione nell'obbligo dello Stato italiano di garantire adeguati livelli e standard di formazione minimi, a garanzia del fatto che i titoli universitari rilasciati attestino il possesso effettivo delle conoscenze necessarie all'esercizio delle attività professionali corrispondenti, così come richiesto da varie direttive comunitarie concernenti il reciproco riconoscimento negli Stati membri dei titoli stessi e il diritto di stabilimento, dei professionisti, negli Stati dell'Unione (cfr. Corte Cost., sent. n. 383/1998; Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE).

Tuttavia, proprio per tale motivo la limitazione non può che essere frutto di una rigorosa ed indubitabile verifica delle effettive capacità ricettive degli Atenei, non potendosi tollerare, per non porsi in stridente contrasto con i principi costituzionali richiamati, che anche ad un solo studente venga impedito di accedere al corso di studi desiderato e prescelto, pur essendo di fatto oggettivamente disponibile il relativo posto.

Peraltro, trattandosi di accesso al primo anno del corso, appare necessario per gli Atenei ed il Ministero tenere conto, in attesa di una modifica del sistema di accesso, delle percentuali di abbandono e di mancata frequenza ai corsi, al fine di evitare che il rapporto sopra indicato si mantenga adeguato e non venga impedito ad altri potenziali studenti iscriversi, lasciando inoccupati posti disponibili durante il percorso accademico.

Del resto, anche quest'anno, come avvenuto in quelli passati, tutti gli Atenei hanno messo a disposizione centinaia di posti per l'accesso agli anni successivi in favore di studenti già iscritti al medesimo corso presso altre sedi o in corsi analoghi, testimoniando ed evidenziando in tal modo la strutturale sottoutilizzazione delle proprie “effettive” capacità ricettive.

E' fatto noto, infatti, che secondo quanto dichiarato dal MIUR nel corso dei giudizi svoltisi dinanzi a codesto Tribunale per il mancato trasferimento di studenti per gli anni successivi al primo del corso di

laurea in Medicina e Chirurgia, a livello nazionale i posti vacanti ad oggi risultano superiori a ben 7.000 (!), con conseguente inutilizzata capacità ricettiva degli Atenei.

A ciò si aggiunga che in questi anni migliaia di studenti si sono potuti iscrivere ai corsi in sovrannumero per effetto dei provvedimenti cautelari emessi a vario titolo dagli Organi della Giustizia Amministrativa, senza che vi sia stato un documento per le attività didattiche svolte dagli Atenei. Il che costituisce un ulteriore indice di sottovalutazione delle capacità ricettive in parola.

Tuttavia, da un lato, quando tali posti “abbandonati” vengono messi a disposizione di iscritti al medesimo corso di altri atenei (art. 2, comma 2), ciò non determina una completa occupazione delle risorse disponibili, atteso che si tratta di meri trasferimenti di sede; dall’altro lato, gli stringenti parametri imposti dagli atenei in tema di crediti formativi per l’accoglimento delle relative domande determinano che non tutti i posti liberati siano coperti, mentre tale tasso di abbandono dovrebbe essere posto alla base di una maggiore disponibilità di posti al primo anno di corso per permettere l’accesso ad una maggiore platea di candidati.

Secondo l’ultimo studio disponibile pubblicamente costituito dal Rapporto Biennale 2018 (Tab. I.1.3.12) dell’ANVUR il tasso di abbandono nei corsi a ciclo unico di Area 6 (scienze mediche) è stato pari mediamente (ad es. anno 2009/2010) al 4,2% al quinto anno, al 4,8% al sesto anno ed al 7,7% al settimo anno a fronte di un tasso di laureati rispettivamente del 1,5%, del 56,4% e del 71,3% degli ancora iscritti al rispettivo anno (parametrato alla coorte di posti messi a disposizione quest’anno (14.332), l’abbandono al V anno corrisponderebbe a 602 posti liberati, al VI anno 648 posti liberati e al VI anno 287 posti liberati, per un totale di 1.537 posti che statisticamente si potrebbero liberare nel corso di 7 anni accademici (durata media del corso per gli iscritti) e che solo in minima parte verrebbero ricoperti da iscritti provenienti da altri corsi (atteso che gli iscritti al medesimo corso in altre sedi non determinano una modifica del dato trattandosi di meri trasferimenti). Si pensi che (Tab. I.1.3.5 del predetto rapporto) l’abbandono del sistema universitario già tra I e II anno di corso, per Area CUN negli anni dal 2011 al 2016 è stato mediamente pari all’1,2% fino ad arrivare all’1,5% (che parametrato ai posti di quest’anno sarebbe pari a 171 unità).

IV

Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) - Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 - Violazione e falsa applicazione delle Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni - Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Legge n. 910/1969 – Violazione e falsa applicazione della Legge 9 maggio 1989, n. 168 (autonomia universitaria) - Eccesso di potere - Illogicità - Sviamento (per carente od insufficiente motivazione) –

Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria - Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria e congrua motivazione in ordine alla determinazione del numero dei posti messi a concorso. - eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà fra provvedimenti.

Il numero dei posti indicati per il primo anno è, comunque, destinato a non essere ricoperto integralmente, atteso il sistema ideato dal Ministero per l'accesso.

Infatti, l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria è aperto anche a chi già risulta iscritto ai medesimi corsi (frequentando il secondo anno o successivi) per essere entrato nei test dei precedenti anni.

Come è noto, la ragione per la quale questi studenti provano nuovamente il test di ingresso va ricercata nel desiderio di poter entrare in una sede migliore rispetto a quella ottenuta negli anni precedenti o per passare da medicina ad odontoiatria e viceversa.

Sempre come è noto, ciò accade frequentemente anche nel test di accesso ai corsi di specializzazione.

Tali studenti, qualora riescano ad ottenere con il nuovo test una posizione migliorativa provvedono all'iscrizione e richiedono il riconoscimento dei crediti formativi già ottenuti (per effetto della precedente frequenza) con conseguente riduzione del corso ed iscrizione ad anni successivi al primo (in base ai crediti).

E' ben vero che i bandi di ogni anno (anche questo per il 2023/2024) già prevedono anche la possibilità di fare istanza, per chi già sia iscritto presso altro ateneo o corso, per ottenere l'ammissione ad anni successivi al primo con conseguente trasferimento, tuttavia tali bandi, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale, sono condizionati dal numero di posti disponibili (per gli anni successivi al primo) e da un limite minimo di crediti formativi ottenuti.

Tale identica limitazione non sussiste là dove lo studente sia già ammesso al medesimo corso ed ateneo (per aver superato il test quest'anno), ben potendo, in tale caso, comunque ottenere la riduzione del corso ed il conseguente automatico passaggio agli anni successivi corrispondenti ai crediti già acquisiti.

In buona sostanza, la ripetizione del test da parte di studenti già iscritti al corso presso altri atenei al secondo anno o, addirittura, ad anni successivi, costituisce un escamotage per evitare le stringenti limitazioni previste dai bandi per le ammissioni agli anni successivi al primo.

Ebbene, va da sé che, da un lato, tali studenti risultano avvantaggiati rispetto agli altri nella prova, atteso che, avendo già frequentato per uno o più anni il corso di laurea, sono in possesso di maggiori conoscenze, in particolare negli argomenti de test attinenti alla materia de quo e, quindi, hanno maggiore

possibilità di essere ammessi; dall'altro lato, pur se formalmente partecipano alla prova di ammissione per l'iscrizione al primo anno, di fatto, poi lasciano tale posto libero, andando ad iscriversi agli anni successivi al primo.

Ebbene, poiché il numero dei posti viene stabilito annualmente ed in riferimento al solo primo anno di corso, ciò determina strutturalmente una mancata integrale copertura di tali posti.

Sotto tale aspetto, si censura l'illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui consentono la partecipazione al test anche di quanti risultano già iscritti al corso o, in subordine, quantomeno, l'illegittimità nella parte in cui non prevedono che i posti ancora disponibili per il primo anno, in quanto liberati dagli studenti di cui sopra, non vengano riassegnati in base alla graduatoria.

SI E' PRESENTATA LA SEGUENTE ISTANZA CAUTELARE

La prima delle censure adottate, che appare di certo idonea a fondare, sin d'ora, l'accoglimento nel merito del ricorso, giustifica l'adozione del provvedimento cautelare di iscrizione con riserva in sovrannumero al corso "de quo", essendo il ricorso, comunque, assistito dal prescritto *fumus boni iuris* ed essendo, altresì, indubbia la presenza di un danno grave ed irreparabile, atteso che, in mancanza di un'iscrizione immediata, il ricorrente non potrebbe regolarmente frequentare le lezioni, né sostenere gli esami previsti dal corso.

L'adozione della iscrizione con riserva può costituire un risarcimento in forma specifica previsto dall'art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dal citato articolo 30, comma 2, c.p.a., (Consiglio di Stato con la sentenza n. 2935 del 9 giugno 2014).

SI E' CHIESTO

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio, *contrariis reiectis*, ove occorra previa nomina di un verificatore che dovrà in particolare accertare se i quesiti siano stati correttamente formulati ovvero se in essi siano ravvisabili delle ambiguità e, infine, se fosse possibile per i candidati fornire agli stessi una sola risposta corretta tra quelle indicate, dichiarare illegittimi gli atti impugnati e, per l'effetto, li annulli, **in via principale**, ammettendo il ricorrente al corso di laurea indicato come prima scelta o, in alternativa, presso gli altri Atenei via via indicati ove si sarebbe potuto entrare in ragione del proprio punteggio conseguito; in ogni caso, **dichiarare illegittimi** gli atti impugnati e, per l'effetto, li annulli, **in via principale**, **ammettendo il ricorrente** al corso di laurea in Medicina e Chirurgia o al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria, presso l'Ateneo indicato come prima scelta; **in via subordinata**, accertare e dichiarare illegittima ed errata l'indicazione del numero dei posti disponibili e/o la riduzione degli stessi e, per l'effetto, disporre lo scorrimento ulteriore della graduatoria e/o comunque l'ammissione al corso prescelto dal ricorrente; **in via ulteriormente subordinata**, dichiarare l'illegittimità della mancata copertura di tutti i posti disponibili originariamente indicati dagli Atenei e dal Ministero e disponendo, per lo effetto, l'opportuno scorrimento della graduatoria, **in via ancora subordinata**, annullando la graduatoria e l'intera procedura selettiva.

In ogni caso, condannare le Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e "subendi",

liquidando il danno conseguente alla mancata e/o ritardata iscrizione e conseguentemente al mondo del lavoro, da determinarsi in via equitativa per equivalente, nella misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi.

Il tutto con vittoria di spese in favore del legale antistatario.

In via istruttoria si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio voglia disporre l'accesso e l'acquisizione:

- degli elaborati delle prove del ricorrente;
- del verbale con il quale sono state scelti i quesiti e le risposte alternative da fornire, nonché con il quale sono stati determinati i coefficienti di equalizzazione;
- dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso le singole sedi.

Lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Con ordinanza n. 5954 del 12 dicembre 2024 il TAR del Lazio, terza Sezione, ha disposto la presente notifica per pubblici proclami, con pubblicazione sul sito istituzionale del MUR.

I controinteressati al ricorso sono tutti i candidati collocati nella graduatoria unica nazionale di merito nominativa relativa ai corsi di laurea magistrale a c.u. in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2024/2025.

OBBLIGI DELL'AMMINISTRAZIONE (Ministero dell'Università e della Ricerca)

L'Amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso e della ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della predetta ordinanza 5954 del 21 dicembre 2024 del TAR del Lazio, terza Sezione.

L'Amministrazione:

1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "Atti di notifica";

3) dovrà, inoltre, curare che sull'home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame (art. 35 e 49 c.p.a.), nel termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 dal primo adempimento.

Tutto ciò posto **CORSI GIACOMO**

Intima e diffida

Il Ministero dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro "pro-tempore a:

- **pubblicare** sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso e della ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della ordinanza n. 5954 del 21 dicembre 2024 del TAR del Lazio, terza Sezione.
- **non rimuovere** dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita.
- **rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "Atti di notifica";**
- **curare** che sull'home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- **effettuare le pubblicazioni sopra indicate nel termine perentorio di giorni 60 dal 21 dicembre 2024, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 dal primo adempimento.**

ALLEGATI:

- 1) **ordinanza n. 5954 del 21 dicembre 2024 del TAR del Lazio, terza Sezione;**

2) ricorso;

Avv. Marco Tortorella